



Municipio della Città del Vasto

Provincia di Chieti

ORDINANZA SINDACALE N. 31 DEL 17/04/2025

OGGETTO: ACCESSO DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE IN AREE DEMANIALI MARITTIME STAGIONE BALNEARE 2025

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 28 del 10/04/2025 nella quale sono state indicate le spiagge dove è consentito l'accesso degli animali da affezione (cani e gatti) e le aree demaniali dove è fatto divieto di accesso degli stessi;

Dato atto che l'emanazione della suddetta ordinanza è stata fatta sulla base dell'Ordinanza Balneare 2025 della Regione Abruzzo adottata con DPC032/57 del 11/03/2025;

Rilevato che, successivamente, la citata Ordinanza Balneare 2025 della Regione Abruzzo è stata approvata con determinazione dirigenziale DPC032/93 del 10/04/2024 e che, pertanto, occorre procedere all'adozione di nuova ordinanza sindacale sulla base di quest'ultimo provvedimento;

Vista la Legge Regionale 17 aprile 2014 n. 19 con la quale la Regione Abruzzo ha manifestato la volontà di promuovere e disciplinare la tutela degli animali *"garantendo l'accesso alle spiagge di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio o della museruola"* (**art. 1, comma 1**);

Preso atto che:

L'art. 1, comma 2, della summenzionata Legge Regionale, dispone che, *"I Comuni possono individuare, entro il 30 marzo di ciascun anno, le aree in cui è vietato l'accesso agli animali da affezione quali cani e gatti, con l'obbligo di prevedere almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l'accesso di detti animali, secondo le modalità normate dalla legge"*;

Per le finalità di cui al medesimo comma 2, i concessionari o i gestori degli stabilimenti balneari comunicano, entro il 30 marzo di ogni anno, al comune, le misure limitative all'accesso degli animali alle spiagge;

Richiamate le Deliberazioni della G.C. n. 83, del 26/03/2015 e n. 202 del 03/08/2022, con le quali l'Amministrazione comunale ha individuato le spiagge libere dove è consentito l'accesso agli animali da affezione (cani e gatti) e precisamente:

1. Porzione di spiaggia libera di **Mottagrossa**, in corrispondenza dello spazio adibito a parcheggio - direzione Nord, con fronte mare mt 100 e profondità media di metri 12;

2. Porzione di spiaggia libera a Sud della foce del **Torrente Lebba**, con fronte mare di 100 metri e profondità media di 10 metri;
3. Porzione di spiaggia libera presso "**La Bagnante**" (Parte finale Lungomare E. Cordella), con fronte mare di 37 metri e profondità media di 9 metri;
4. Porzione di spiaggia libera presso Località **Buonanotte**, confinante a Sud con la concessione demaniale marittima "Hotel Montecarlo" e in direzione Nord con la concessione demaniale marittima "Hotel Perrozzi";

Considerato che, con la sopra citata deliberazione G.C. n. 83/2015 sono state, altresì, individuate le aree ove **non è consentito** l'accesso ad animali da affezione (cani e gatti), e più precisamente:

- a) Arenile "**SIC MARINA di VASTO**";
- b) Spiaggia libera "**AREA EVENTI**" - Località *Lungomare Duca degli Abruzzi*;
- c) Spiaggia libera "**ZONA PONTILE**";
- d) Zona scogliera da "**Località TRAVE**" a "**Località VIGNOLA**";
- e) Spiaggia "**PUNTA PENNA**";
- f) Spiaggia "**LIBERTINI**";
- g) Spiaggia "**PUNTA ADERCI**";

Ritenuto necessario determinare le aree di spiaggia libera in cui sarà consentito l'accesso degli animali, di cui sopra, in maniera tale da non creare situazioni di contrasto con la corretta gestione ambientale del territorio, nel rispetto dell'esigenza di tutela igienico-sanitaria della popolazione;

Ritenuto, altresì, necessario disciplinare per il periodo estivo la presenza di cani e gatti sulle spiagge al fine di prevenire problematiche igienico-sanitarie conseguenti alla loro presenza su spiagge affollate;

Visto l'art. 4, comma 5, dell'Allegato n. 2 dell'Ordinanza Balneare Regione Abruzzo, "*Attività nelle spiagge del litorale Abruzzese*", approvata in data 10 aprile 2025 con Determina Dirigenziale N. DPC032/93", che dispone quanto segue:

"Durante l'arco dell'anno, è consentito attrezzare parte dell'area in concessione con zone destinate all'accoglienza de cane, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e nei limiti previsti dalla L.R. 17 aprile 2014, n. 19 (Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione).

Le zone potranno essere dotate di spazi individuali, adeguatamente delimitate con materiale naturale, non impattante, in armonia con l'ambiente circostante, di altezza massima di m 1,5. Lo specchio acqueo antistante le zone dedicate all'accoglienza del cane, avente superficie massima di mq 100, può essere utilizzato per il bagno dei cani, esclusivamente fuori dalle fasce orarie di balneazione, deve inoltre essere opportunamente delimitato con boe, corde galleggianti e dotato di adeguata segnaletica, previa comunicazione al Comune";

Ribadito che l'accesso e la permanenza degli animali da affezione, di cui sopra, è subordinato al rispetto della L.R. 17 aprile 2014, n. 19 e più precisamente:

art. 2, commi da 1 a 6 avente ad oggetto "Accesso alle spiagge"

1. L'accesso e la permanenza sulle spiagge degli animali di cui al comma 1, dell'art. 1, è subordinato al rispetto delle normative igienico-sanitarie. A tal fine il proprietario o il detentore deve essere munito di idonea certificazione sanitaria o del libretto di vaccinazioni;
2. Gli animali che non risultano in regola con le vaccinazioni non possono accedere alle zone a loro riservate;
3. E' vietato l'accesso ai cani femmina durante il periodo estrale;
4. I proprietari o i detentori di cani non identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo, sono soggetti alle inerenti sanzioni amministrative;
5. Nel rispetto della sicurezza e della incolumità dei bagnanti, gli animali possono sostare entro il perimetro dell'ombrellone del proprietario o nelle immediate vicinanze dello stesso;
6. E' comunque consentito l'accesso dei cani guida per le esigenze dei non vedenti;

art. 3, commi da 1 a 5 avente ad oggetto "Sorveglianza e norme igieniche"

1. Il proprietario o il detentore dell'animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere e ne risponde direttamente;
2. Il proprietario o il detentore dell'animale rimuove immediatamente le deiezioni solide e provvede ad aspergere e dilavare quelle liquide con acqua, anche marina;
3. E' ESPRESSAMENTE VIETATA LA BALNEAZIONE DEGLI ANIMALI SU TUTTO IL TRATTO DI COSTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VASTO **AD ESCLUSIONE DELLO SPECCHIO ACQUEO PROSPICIENTE LE PORZIONI DI SPIAGGIA LIBERA IDENTIFICATE PER LE QUALI E' ESPRESSAMENTE CONSENTITO L'ACCESSO DEGLI ANIMALI;**
4. E' interdetto agli animali l'accesso a piscine, docce, aree attrezzate per scopi ludici sempre che le predette zone siano delimitate e segnalate con appositi cartelli;
5. Al fine di garantire l'igiene dell'animale e la sua protezione dal caldo, devono essere predisposte aree dove poter rinfrescare gli animali;

art. 4, avente ad oggetto "Cartelli e spazi dedicati"

1. Negli stabilimenti balneari, nelle spiagge attrezzate e nelle spiagge libere attrezzate, sono affissi appositi cartelli contenenti le prescrizioni per l'accesso alle spiagge di cani e gatti e per la corretta convivenza con i bagnanti;

Visto il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.m.ii.;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e il D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 recante "*Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio*" ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205;

Vista la Determinazione n. DPC032/93 del 10/04/2025 della Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente di approvazione dell'Ordinanza Balneare 2025 della Regione Abruzzo;

Dato atto che, la presente ordinanza annulla e sostituisce integralmente la precedente ordinanza sindacale n. 28 del 10.04.2025;

ORDINA

- 1) Il DIVIETO DI ACCESSO ad animali da affezione (cani e gatti) nelle seguenti aree demaniali marittime di competenza del Comune di VASTO (CH) per LA STAGIONE BALNEARE 2025:
 - a) Arenile "**SIC MARINA di VASTO**";
 - b) Spiaggia libera "**AREA EVENTI**" - Loc. Lungomare Duca degli Abruzzi;
 - c) Spiaggia libera "**ZONA PONTILE**";
 - d) Zona Scogliera da "**Loc. TRAVE**" a "**Loc. VIGNOLA**";
 - e) Spiaggia "**PUNTA PENNA**";
 - f) Spiaggia "**LIBERTINI**";
 - g) Spiaggia "**PUNTA ADERCI**";
- 2) Il divieto di balneazione a cani e gatti su tutto il tratto di costa di competenza del Comune di Vasto ad esclusione dello specchio acqueo prospiciente le spiagge libere identificate, per le quali è espressamente consentito l'accesso degli animali, così come meglio individuate al punto 3) del presente provvedimento;
- 3) Di consentire l'accesso agli animali da affezione (cani e gatti), anche se muniti di guinzaglio, nelle seguenti spiagge libere:
 - a) Porzione di spiaggia libera di "**Mottagrossa**", in corrispondenza dello spazio adibito a parcheggio – direzione Nord, con fronte mare di 100 metri e profondità media di 12 metri;
 - b) Porzione di spiaggia libera a Sud della foce del "**Torrente Lebba**", con fronte mare di 100 metri e profondità media di 10 metri;

- c) Porzione di spiaggia libera presso “**La Bagnante**” (Parte finale Lungomare E. Cordella), con fronte mare di 37 metri e profondità media di 9metri;
- d) Porzione di spiaggia libera presso Località “**Buonanotte**”, confinante a Sud con la concessione demaniale marittima “Hotel Montecarlo” e in direzione Nord con la concessione demaniale marittima “Hotel Perrozzi”;
- 4) Di consentire l’accesso dei cani guida per i non vedenti ed i cani muniti di brevetto per il salvataggio;
- 5) Che sia predisposta idonea cartellonistica, con le indicazioni previste dall’art. 4 della L.R. 19/2014, da collocare nelle aree demaniali marittime in cui è consentito l’ingresso degli animali da affezione;
- 6) Di annullare la precedente ordinanza Sindacale n. 28 del 10/04/2025, per le motivazioni riportate in premessa;

Nelle aree come sopra individuate, l’accesso e la permanenza degli animali da affezione di cui sopra è subordinato al rispetto alle norme elencate in premessa e riferite agli artt. 2, 3 e 4 della L.R. 19/2014;

I N F O R M A C H E

L’inosservanza della presente Ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7/bis del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i.;

I N C A R I C A

- gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale, delle Forze dell’Ordine e della Guardia Costiera, cui la presente dovrà essere inoltrata, del controllo, dell’esecuzione, del rispetto e dell’esatta osservanza delle disposizioni contenute nella stessa;
- il Servizio Manutenzione del Comune di collocare idonea cartellonistica, predisposta con le indicazioni di cui all’art. 4 della L.R. 19/2014, nelle aree demaniali marittime in cui è consentito l’ingresso degli animali da affezione;

D I S P O N E

- che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;

A V V E R T E

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione.

Il Sindaco
Francesco Menna

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vasto. Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MENNA FRANCESCO in data 17/04/2025